

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Vannucci, dall'Avv. Sandro Levanti, dal Dr. Antonio Frittella, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 28 luglio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(636) – APPELLO DELLA CSD GIOVANILI TODI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE NEI PROPRI CONFRONTI E NEI CONFRONTI DEI SIGNORI INTROPPICO MARCO E ANGELELLI DANIELE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CDT presso il CR Umbria CU n. 134 del 4.6.2011).

I Signori Introppico Marco e Daniele Angelelli, nonché la Società CSD Giovanili Todi, con atto datato 11.6.2001, hanno impugnato innanzi questa Commissione disciplinare la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Umbria, pubblicata sul CU N°. 134 del 4.6.2001, che aveva inflitto al Sig. Marco Introppico l'inibizione di anni 2, al calciatore Daniele Angelelli la squalifica di mesi 4 e alla Società CSD Giovanili Todi l'ammenda di € 2.000,00; il tutto in accoglimento del Deferimento della Procura federale risalente al 28.1.2011.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale ha eccepito la improponibilità del ricorso, per non aver ricevuto copia dell'atto; è altresì comparsa la parte ricorrente assistita dal proprio legale di fiducia, la quale, nel mentre si è rimessa al giudizio di questa Commissione sulla eccezione sollevata dalla Procura federale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La Commissione osserva quanto segue;

deve essere accolta la eccezione sollevata dalla Procura Federale, non esistendo in atti la prova che copia del ricorso sia stata comunicata alla Procura, come è previsto dall'art. 33 comma quinto CGS. Il ricorso va pertanto dichiarato improponibile.

P.Q.M.

dichiara improponibile il ricorso.

Dispone l'addebito della tassa non versata.

(672) – APPELLO DELLA APD AC NOVARA 1965 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE NEI PROPRI CONFRONTI E NEI CONFRONTI DEL SIG. ORLANDO GIUSEPPE MARIA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CDT presso il C.R. Sicilia CU n.504 del 21.6.2011).

la Commissione disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione, osserva quanto segue.

Il fulcro della questione per cui si procede è l'interpretazione dell'art. 40 del Regolamento della L.N.D. il quale pone a carico delle società l'obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nel relativo ruolo ufficiale.

Occorre però valutare come il sodalizio deve adempiere, se cioè sia sufficiente inserire il nominativo del tecnico incaricato nel foglio di censimento, ovvero è indispensabile che il tecnico stesso venga tesserato per la società.

Contrariamente a quanto affermato nell'atto di deferimento in effetti il Novara 1965 ha indicato nel foglio di censimento il nominativo del tecnico abilitato cui veniva affidata la prima squadra, ed a nulla rileva che egli in alcune occasioni non sia stato inserito nei fogli gara poiché questa circostanza era dovuta a forza maggiore, rappresentata dalla squalifica che gli era stata comminata.

Il semplice inserimento nel foglio di censimento però, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non è sufficiente ad integrare il rispetto della previsione di cui al 1° comma del citato art. 40, e ciò sia sotto un profilo formale, giacché tale norma è intitolata "L'obbligo del tesseramento", sia sotto quello sostanziale.

Infatti ogni sodalizio può avvalersi dell'attività dei soli soggetti per esso regolarmente tesserati, ed il Sig. Milici non lo è stato se non a far data dal mese di novembre, quando il relativo modulo è stato trasmesso al competente ufficio.

Ed a nulla rileva la circostanza che, ai sensi dell'art. 38 1° comma delle NOIF, deve essere il tecnico a richiedere il tesseramento per la società in favore della quale intende svolgere la propria attività, poiché il sodalizio non può ritenere adempiuto il proprio obbligo derivante da quanto disposto dall'art. 40 se non nel momento in cui la procedura di tesseramento sia stata completata e perfezionata ed abbia avuto esito positivo.

In buona sostanza, l'affidamento della prima squadra ad un tecnico abilitato si concretizza unicamente quando questi risulta regolarmente tesserato per il sodalizio e non attraverso la mera indicazione del suo nominativo nel foglio censimento.

L'impugnata decisione, seppur assolutamente carente nella motivazione ma che comunque viene integrata da quella posta alla base della presente decisione, nella sostanza non può considerarsi meritevole di censura e deve quindi essere confermata previo rigetto del gravame.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e conferma l'impugnata decisione.

Dispone l'addebito della tassa non versata.

(666) – APPELLO DELLA ASD SPORTING CARSOLI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE NEI PROPRI CONFRONTI E NEI CONFRONTI DEI SIGNORI FRANI PAOLO E OLARI CESAR MIHAI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CDT presso il C.R. Abruzzo CU n. 72 del 16.6.2011).

La Procura federale in data 12 aprile 2011 deferiva alla CDT presso il Comitato Regionale Abruzzo il Sig. Olari Cesar Mihai, calciatore tesserato per la società ASD Sporting Carsoli, il Sig. Paolo Frani, dirigente della società ASD Sporting Carsoli e la società ASD Sporting Carsoli e contestava al primo la violazione degli artt. 1 comma 1, 10 commi 2 e 6 CGS perché aveva partecipato alla gara Sporting Pescara – Sporting Carsoli del 31 gennaio 2011 campionato di seconda categoria senza averne titolo in quanto non tesserato con la

società Sporting Carsoli; al secondo la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS per aver consentito che il suddetto calciatore partecipasse alla gara di cui sopra senza averne titolo e per aver sottoscritto la relativa distinta, attestando che tutti i calciatori e quindi anche l'Olari erano regolarmente tesserati per la società che li impiegava e partecipavano alla gara sotto la sua responsabilità; alla terza la responsabilità oggettiva di cui all'art. 4 comma secondo CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati, ivi compreso il calciatore Olari Cesar Mihai, tesseratosi per la società Sporting Carsoli a far data dal 23 febbraio 2011, successiva a quella della gara.

La CDT, con decisione resa il 13 giugno 2011 e pubblicata sul CU n. 72 del 16 giugno 2011, accoglieva il Deferimento e, per l'effetto, infliggeva al calciatore Olari Cezar Mihai la squalifica di mesi otto, al dirigente Paolo Frani l'inibizione di mesi quindici, alla società ASD Sporting Carsoli un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo campionato e l'ammenda di € 500,00.

Avverso tale decisione ricorre la società ASD Sporting Carsoli in persona del presidente Sig. Alessandro Costa, la quale si riporta ad un proprio precedente scritto difensivo fatto pervenire al Comitato Regionale Abruzzo una volta avuta cognizione del Deferimento, con il quale aveva eccepito la propria totale buona fede per essere stata convinta di aver regolarmente tesserato il calciatore Olari e di averlo pertanto regolarmente impiegato nella gara in oggetto. Una volta appresa l'invalidità del tesseramento, si era immediatamente premurata di sanarlo, integrando la documentazione che era risultata incompleta alla prima richiesta.

Alla riunione odierna, la Procura federale, ha eccepito di non aver ricevuto copia del ricorso ma solo un preavviso di ricorso ed ha chiesto la dichiarazione di improponibilità del ricorso medesimo.

È comparsa la parte ricorrente, assistita dal proprio difensore di fiducia, la quale sulla eccezione della Procura federale si è rimessa alla valutazione di questa Commissione e nel merito si è riportata ai motivi di ricorso, di cui ne ha chiesto l'accoglimento.

La Commissione osserva quanto segue.

Deve essere accolta la eccezione sollevata dalla Procura Federale, non esistendo in atti la prova che copia del ricorso sia stata comunicata alla Procura, come è previsto dall'art. 33 comma quinto CGS. Il ricorso va pertanto dichiarato improponibile.

P.Q.M.

dichiara improponibile il ricorso.

Dispone l'addebito della tassa non versata.

(632) – APPELLO DEL SIG. DI FEDE ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA NEI PROPRI CONFRONTI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CDT presso il C.R. Liguria CU n.72 del 26.5.2011).

Il Sig. Alessio Di Fede, all'epoca dei fatti dirigente della società USD Amicizia Lagaccio, con atto redatto e sottoscritto del proprio difensore di fiducia, pervenuto a questa Commissione l'8 giugno 2011, ha impugnato la decisione della CDT presso il Comitato Regionale Liguria, resa il 17 maggio 2011 e pubblicata sul CU n. 72 del 26 maggio successivo, che, in accoglimento del Deferimento della Procura federale datato 20 aprile 2011, gli aveva inflitto l'inibizione temporanea di mesi cinque e l'ammenda di € 500,00 per

violazione della clausola compromissoria (sanzione pecuniaria quantificata nella misura del minimo edittale previsto dall'art. 15 comma secondo CGS), nonché l'ulteriore inibizione temporanea di mesi tre per violazione dell'art. 1 comma uno CGS stante il comportamento attuato durante la gara di Calcio Femminile Serie C Amicizia Lagaccio – Athletic Club Genova, disputatasi il 24 ottobre 2010.

Unitamente al Di Fede era stato deferito il Sig. Alessandro Ghirardini, all'epoca dei fatti dirigente della società USD Athletic Club Genova, in quanto fra i due, durante la gara suddetta, era scoppiata una violenta lite, che aveva determinato tra l'altro la sospensione della gara a cui essi assistevano da spettatori, in conseguenza della quale il Di Fede, che già si trovava in costanza di squalifica, aveva sporto querela contro il Ghirardini, eludendo l'art. 15 comma uno CGS in relazione all'art. 30 comma due Statuto Federale.

Erano state altresì deferite le società di rispettiva appartenenza per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma secondo CGS.

Nel corso del procedimento di primo grado, il Ghirardini, in sede di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 comma 1 CGS, aveva avuto l'inibizione temporanea di mesi cinque e l'ammenda di € 300,00; le due società erano state sanzionate con l'ammenda di € 100,00 per la società ASD Athletic Club Genova e di € 200,00 per la società USD Amicizia Lagaccio.

Il Di Fede, nel proporre il ricorso di che trattasi, ha eccepito di essersi indotto alla immediata proposizione della querela per il fondato timore di subire da parte del Ghirardini ulteriori aggressioni e minacce, fidando che la scelta di adire l'autorità giudiziaria gli potesse garantire un'adeguata protezione; ha aggiunto che la colpa del fatto che aveva provocato il deferimento era da imputarsi al solo Ghirardini, che, dopo averlo ingiuriato e minacciato, lo aveva colpito violentemente al volto per poi cadere a terra solo perché aveva perso l'equilibrio.

Ha chiesto la totale revoca della decisione impugnata, ovvero in subordine la riduzione delle sanzioni entro limiti di minore entità, il tutto previa ammissione di prove testimoniali sulle circostanze del ricorso, con cinque testi da lui indicati.

Alla riunione odierna, è comparsa la Procura Federale, la quale ha eccepito di non aver ricevuto la copia del ricorso, e ne ha chiesto l'improponibilità.

È altresì comparso il ricorrente di persona, assistito dal proprio difensore, il quale, presso atto dell'avversa eccezione, si è rimesso alla decisione di questa Commissione, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

La Commissione osserva quanto segue.

L'eccezione della Procura federale è fondata.

Copia del ricorso non risulta essere stata inviata alla Procura, così come è prescritto dall'art. 33 comma 5 CGS, la cui norma, pertanto, non è stata osservata.

Il vizio determina l'improponibilità del ricorso, che è risultato tra l'altro sfornito della procura del Di Fede in favore del difensore che lo ha redatto.

P.Q.M.

dichiara improponibile il ricorso.

Dispone l'incameramento della tassa versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il giorno 28 luglio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete